



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N 56 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, RIGUARDANTE LE POLITICHE GENERALI DELL'ORARIO DI LAVORO.
DATA 13.06.2005	

L'anno duemilacinque il giorno, **tredici** del mese di **giugno** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FIORLETTA Piergianni	SINDACO
COPPOTELLI Anna Salome	Vicesindaco
BERRETTA Maurizio	Assessore
POMPEO Antonio	“
PORTIERI Ivan	“
ROTELLA Ugo Ambrogio	“
VITTORI Luigi	“
ZACCARI Antonio	“

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
n. 6	n. 2

Assiste e ne cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale **dott.ssa Michela MICHELI**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITO il Sindaco che sottopone all'approvazione della Giunta comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, predisposta dal Responsabile del servizio n. 1 "Ordinamento ed Organizzazione Amministrativa";

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione (Allegato "A");

VISTI ED ACQUISITI i seguenti pareri, resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio n. 1 "Ordinamento ed Organizzazione Amministrativa", *dott.ssa Michela Micheli*;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio n. 2 "Finanziario e attività produttive", *dott. Roberto Canali*;

DOPO discussione in merito;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suindicata proposta di deliberazione, nel testo che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone Allegato A alla deliberazione

di GM N. 56 del 15.06.05

Ferentino 15.06.05

Proposta n° _____ pervenuta il _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Michela MICHELI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO INTERESSATO: N.1 "Ordinamento ed Organizzazione amministrativa"	UFFICIO PROPONENTE: Personale
---	-------------------------------

OGGETTO: Approvazione di accordo integrativo al contratto collettivo decentrato, riguardante le politiche generali dell'orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole..... Atto da adottare entro e non oltre il Data, 09.06.2005 Il Responsabile del Servizio n. 1 <i>M. M.</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>Favorevole</i> Data <i>10/6/2005</i> Il Responsabile del servizio di Ragioneria <i>[Signature]</i>
L'ASSESSORE AL RAMO O IL SINDACO	Visto : Data <i>10.06.05</i> L'Assessore o il Sindaco <i>[Signature]</i>

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

Visto il contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2005 ed, in particolare, l'art.4, recante norme sui "tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi" che testualmente recita :

1) *il testo dell'art.5 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente :*

1. *I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.*
- 2) *L'ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.*
- 3) *Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art.2 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n.286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.*

- 4) I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
- 5) Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. “;

Richiamata la propria deliberazione n.37 del 19.02.2004, con la quale, come previsto dall'art.5, comma 2, del CCNL 01.04.1999, modificato ed integrato dall'art.4 del CCNL del 22.01.2004, si è proceduto alla individuazione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto integrativo decentrato e del Presidente della delegazione medesima, come di seguito costituita:

- Dott.ssa Michela MICHELI, Presidente;
- Arch. Antonio CUOMO, componente;
- Ing. Vincenzo BENINCASA, componente;

Vista la successiva deliberazione n.26 del 21.04.2005 con la quale si è preso atto della sostituzione, in seno alla delegazione trattante di parte pubblica, dell'Arch. Antonio Cuomo con il Dott. Domenico Spilabotte;

Visto il proprio atto n.8 del 15.02.2005 con il quale è stato approvato il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comune di Ferentino, attuativo del già citato contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - autonomie locali stipulato in data 22.1.2004;

Visto l'art.7, comma 3, del predetto accordo aziendale, che testualmente recita:

“Le delegazioni concordano di rinviare a successivi incontri, da tenersi entro il 15.02.2005, per la definizione dei seguenti temi, nel rispetto ovviamente delle disposizioni imperative in materia e, quindi, principalmente del D. Lgs. 66 2003:

- *criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, nell'obiettivo di contemperare le esigenze, collegate al migliore espletamento dei servizi comunali, con le necessità di carattere personale e familiare dei lavoratori*
- *riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ai sensi dell'art.22 del ccnl 1.4.1999, per il personale impiegato in più turni o in una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art.17 comma 4, lett. B e C del CCNL 6.7.1995. ”:*

Preso atto delle risultanze delle trattative condotte dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, conclusesi nella riunione del 29.04.2005, riportate nella *ipotesi di accordo integrativo sulle POLITICHE GENERALI DELL'ORARIO DI LAVORO*, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, siglata dalla parte pubblica e dalla rappresentanza sindacale interna al completo, nonché dal rappresentante provinciale del sindacato CSA;

Vista l'istanza, assunta al prot. com.le n.11803 del 04.05.2005 con la quale n.11 dipendenti a seguito dell'accordo intervenuto nella delegazione trattante "...non interpellati e contrari al suddetto cambiamento "hanno richiesto ".....*di voler mantenere lo stesso orario già previsto nel periodo estivo (15,30-18-30) o di considerare la possibilità di prevedere la flessibilità anche nei rientri pomeridiani , dalle ore 15,00 alle ore 15,30 , in modo da poter soddisfare le diverse esigenze del personale"*;

Visto il verbale dell'assemblea sindacale unitaria dell'11.5.2005, trasmesso al presidente della delegazione trattante in data 26.05.2005 ed acquisito al prot. com.le n.13860 dello stesso giorno, nel quale tra l'altro il personale propone di *".....mantenere invariato l'attuale orario pomeridiano di lavoro, inserendo la possibilità della flessibilità dello stesso (ore 15.00/15.30 - 18.00 -18,30)"*;

Visto il D.p.r 13.5.1987 n.268 (accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) che all'art. 12 (orario flessibile) recita testualmente;

- "1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.*
- 2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.*
- 3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in*

misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo”;

Ritenuto, alla luce della sopra esposta normativa, di non poter aderire alla richiesta avanzata dalla predetta minoranza di dipendenti, motivata da ragioni non collimanti con le esigenze dell'ente, in quanto l'introduzione di una forma di flessibilità nell'orario pomeridiano potrebbe creare notevoli difficoltà organizzative, di seguito descritte:

- aumento dei costi di gestione (utenze elettriche e telefoniche, etc) connessi all'apertura ed al funzionamento della struttura comunale fino alle ore 19,00: la necessità di recupero dei ritardi nella stessa giornata impone infatti, come logica conseguenza, il possibile protrarsi dell'orario di uscita fino alle ore 19,00 con l'effetto di accrescere le spese di gestione a carico del comune;
- limitazioni nell'orario di apertura pomeridiano degli uffici: la grave carenza di personale non consente di poter programmare un avvicendamento di unità lavorative nei diversi uffici, specialmente nel periodo estivo, con conseguente riduzione dell'apertura al pubblico degli uffici nella giornata del giovedì e disagio per l'utenza;
- problemi di sicurezza per la struttura comunale: derivanti dalla necessità di assicurare la custodia degli uffici comunali in una fascia oraria più ampia;

Osservato inoltre che particolari esigenze del personale, purchè adeguatamente documentate e compatibili con l'organizzazione del lavoro, potranno essere valutate, a richiesta degli interessati, dal responsabile del servizio competente, unitamente al responsabile del servizio n.1, al fine di autorizzare deroghe eccezionali e temporanee al normale orario;

Dato atto inoltre che la pausa pomeridiana proposta, di un'ora a fronte di un'ora e trenta, attualmente, è quella normalmente prevista ed applicata da tutti gli enti (anche da questo ente nel periodo invernale) e costituisce il giusto compromesso per far fronte alle esigenze di tutti i lavoratori, residenti nel comune di Ferentino e non;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno recepire integralmente l'accordo sottoscritto tra le parti in seno alla delegazione trattante, in quanto più in linea con i programmi e le direttive impartite da questa amministrazione in materia di sviluppo delle risorse umane e politiche generali dell'orario di lavoro;

Dato atto che il C.c.n.l. relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/99 del personale del comparto "regioni-autonomie locali" fa rientrare tra le materie da regolamentare nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata i seguenti due profili relativi all'orario di lavoro:

- i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (articolo 4, comma 2, lett. m), C.c.n.l. 1° aprile 1999);
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro (art. 22, comma 3, C.c.n.l. 1° aprile 1999);

Visto il verbale n.58 del 11.05.2005, assunto al prot. com.le n.12457 del 12.05.2005, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;

Visto il D. Lgs. n.66 del 08.04.2003, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.213 del 19.07.2004, recante norme in materia di orario di lavoro;

Vista la circolare Ministero del lavoro n.8 del 03.03.2005 avente ad oggetto la "disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (D. Lgs. n.66/2003 ; D. Lgs. n.231/2004);

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 recante "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA

approvare le risultanze delle trattative delle delegazioni di parte pubblica e parte sindacale, costituenti integrazione del contratto collettivo integrativo decentrato, riportate nel documento allegato sotto la lettera "A", al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, riguardante "LE POLITICHE GENERALI DELL'ORARIO DI LAVORO";

autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

disporre che il nuovo orario di lavoro entri in vigore a far data dal **01.07.2005**;

demandare ai responsabili dei servizi interessati, unitamente al responsabile del servizio n.1, la valutazione di particolari esigenze del personale, purchè adeguatamente documentate e compatibili con l'organizzazione del lavoro;

demandare al responsabile del Servizio n.1 l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, incluso l'invio di copia del presente atto deliberativo alle organizzazioni sindacali;

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Accordo integrativo al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Ferentino

riguardante

LE POLITICHE GENERALI DELL'ORARIO DI LAVORO

(attuativo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 22.01.2004)

1. Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

1. Per le politiche degli orari di lavoro del personale con contratto a tempo pieno o parziale si fa riferimento alla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente.
2. Per orario di lavoro si intende "qualunque periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (art.2, comma c, D. Lgs. n.66/2003).
3. L'orario di lavoro dovrà consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi, favorire un impiego utile del personale in situazione di svantaggio personale e garantire l'ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
4. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali e si articola di norma in 5 giorni, con due rientri pomeridiani in corrispondenza del martedì e del giovedì per l'adeguamento all'orario di servizio.
5. L'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi, di competenza del responsabile del servizio previo indirizzo dell'amministrazione, dovrà consentire la massima fruizione possibile da parte dell'utenza senza creare impedimento al

più efficace sistema di lavoro, consentendo la flessibilità dell'orario di lavoro e parità di trattamento tra tutti i dipendenti.

2. Flessibilità dell'orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro è articolato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei pomeriggi di rientro.
2. Particolari orari sono previsti per i seguenti servizi, in ragione della funzione istituzionale svolta e delle particolari necessità dell'utenza:

Polizia Municipale

Ore 8,00 - 14,00

Ore 14,00 - 20,00

E' data facoltà al responsabile di servizio di anticipare l'orario di servizio alle ore 7,30 ed alle ore 13,30 in relazione alle specifiche esigenze del servizio.

Cimitero

Orario invernale

8,00 - 12,00

15,00- 17,00

Orario estivo

9,00 - 12,00

16,00 - 18,00

Biblioteca comunale

Lunedì 14,00 - 20,00

Martedì 8,00 -14,00

Mercoledì 9,30- 13,00; 14,30 - 20,00

Giovedì 14,00 - 20,00

Venerdì 8,00 - 14,00; 15,30 - 18,30

3. Sarà cura del responsabile del servizio, nel quadro delle direttive impartite dall'amministrazione, modificare l'orario di lavoro per far fronte a particolari esigenze eccezionali e temporanee, opportunamente motivate, ferma restando la corretta applicazione degli istituti contrattuali.
4. Le parti concordano di individuare un limite massimo di sei turni notturni al mese per ogni dipendente. Nel caso di orario protratto dopo la mezzanotte il dipendente ha diritto di svolgere il turno pomeridiano nella giornata successiva.

5. E' consentita la **flessibilità in entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,30**, con le seguenti limitazioni:

- il ritardo in entrata (massimo mezz'ora) dovrà essere recuperato nella stessa giornata lavorativa (**flessibilità in uscita dalle ore 14,00 alle ore 14,30 e, nelle giornate di rientro, dalle ore 18,00 alle ore 18,30**). Nelle giornate di rientro pomeridiano il ritardo non potrà essere recuperato durante la pausa, ovvero dalle ore 14,00 alle ore 15,00, ma solo dopo le ore 18,00.
- Il dipendente, in ogni caso, è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità che verranno individuate dal responsabile del servizio; in caso di mancato recupero si determinerà la proporzionale decurtazione della retribuzione, così come sancito dall'art.20 del CCNL 6.7.1995 (permessi brevi).
- I ritardi dopo la mezz'ora, eccedenti le 36 ore annue saranno automaticamente decurtati dalle ferie e non potranno quindi essere recuperati.
- Il comportamento tenuto dal dipendente che ripetutamente non rispetti l'orario di lavoro sarà sanzionato in termini disciplinari e sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile del servizio ai fini della attribuzione della produttività individuale e della progressione orizzontale nel sistema di classificazione.

6. Il Responsabile del servizio competente unitamente al responsabile del Servizio n.1 valuteranno la possibilità di autorizzare deroghe al normale orario di lavoro, in via eccezionale e temporanea al personale che esprima particolari esigenze, adeguatamente documentate, purchè compatibili con l'organizzazione del lavoro. Non sarà comunque consentita l'entrata in servizio oltre le ore 9,00.

Sarà data priorità al personale che si trovi in situazioni di svantaggio personale o familiare nonché ai dipendenti con figli in età scolare.

I Responsabili dei Servizi dovranno essere autorizzati dal Sindaco, previo assenso del Segretario Generale.

7. Al dipendente non è consentito svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo oltre il normale orario di lavoro senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio.

3. Personale impiegato in più turni

1. E' disposta la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, a decorrere dal recepimento del presente accordo da parte della amministrazione

comunale, ai sensi dell'art.22 del ccnl 1.4.1999, per il personale operante nel servizio di Polizia Municipale impiegato in più turni ai sensi dell'art.17 comma 4, lett. B e C del CCNL 6.7.1995.

2. E' demandata al Responsabile del Servizio competente la determinazione delle modalità e dei termini del recupero.
3. Ai fini della presenza in servizio sono computate le ore prestate in eccedenza e non retribuite in termini di lavoro straordinario.

4. Pause

1. Il personale è tenuto ad osservare la pausa dal servizio e non può effettuare recuperi durante la stessa.
2. Il personale è tenuto a timbrare la pausa in uscita ed in entrata, anche allo scopo di consentire all'Ufficio del Personale la corretta contabilizzazione dei buoni pasto. I responsabili dei servizi attestano mensilmente i rientri pomeridiani effettuati dagli stessi.
3. La disposizione di cui al precedente comma può essere derogata solo per fatti dovuti a circostanze eccezionali ed imprevedibili attestate dai responsabili dei servizi.


LA DELEGAZIONE DI PARTE LA DELEGAZIONE SINDACALE
PUBBLICA

Dott.ssa Michela MICHELI



Ing. Vincenzo BENINCASA

Dott. Domenico SPILABOTTE



Organizzazioni Sindacali

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

C.S.A.




Rappresentanza Sindacale Unitaria


Coppotelli Sandro (C.I.S.L.)

Mariani Amedeo (U.I.L.)

Zera Marcello (U.I.L.)

Mizzoni Ferdinando (C.S.A.)



 Zaccaro Romeo (C.S.A.)

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to dott. Piergianni Fiorletta

Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Michela Micheli

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21 GIU. 2005, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è stata compresa nell'elenco n. 405, in data 2005, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. _____ in data _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio n. 1
f.to dott.ssa Michela Micheli

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- e' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio n. 1
f.to dott.ssa Michela Micheli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Dalla Residenza comunale, li 21 GIU. 2005

Il Responsabile del Servizio n. 1
dott.ssa Michela Micheli



Esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267 art. 134, 4° comma